

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4007 del 03/08/2018
Oggetto	DITTA LUIGI FERRARI S.R.L. - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SARMATO VIA EMILIA PAVESE 22/24. A.I.A. RINNOVATA DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1970/2012 - AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA DI SOSTA/ATTESA PER I MEZZI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4186 del 02/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DITTA LUIGI FERRARI S.R.L. - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SARMATO VIA EMILIA PAVESE 22/24. A.I.A. RINNOVATA DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1970/2012 - AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA DI SOSTA/ATTESA PER I MEZZI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate:

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC).

Visti :

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128, di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, anche per quanto attiene le norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);
- la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'A.R.P.A. per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni per la gestione delle A.I.A. rilasciate;
- il Decreto Ministeriale 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59, recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17.11.2008, n. 1913 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005";
- in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni Provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)";
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 aprile 2012, n. 497 "Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)";
- la circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

- il Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;
- il Decreto Legislativo 13 novembre 2014, n. 272, "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art.5, comma1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2015;
- la Deliberazione di G.R. 16 marzo 2015, n. 245, "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, e del 17/06/2015, prot. 12422 GAB, recanti modalità applicative delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170/2015 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015", successivamente sostituita con quella approvata con delibera di G.R. n. 1795 del 31.10.2016;

Considerato che:

- la ditta Luigi Ferrari S.r.l. è in possesso di AIA rinnovata con atto D.D. n. 1970 del 02/10/2012 rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza;
- con provvedimento dell'Amministrazione Provinciale D.D. n. 895 del 15/05/2013, era stata rilasciata una modifica non sostanziale relativa alla sostituzione dei mulini di macinazione e sostituzione del filtro di aspirazione della emissione E2;
- con Determinazione Dirigenziale, sempre dell'Amministrazione Provinciale n. 1643 del 09/09/2015, è stata adeguata la scadenza dell'A.I.A. a seguito delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 46/2014;

Vista l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, avanzata dal gestore dell'impianto della ditta Luigi Ferrari s.r.l., con sede in Sarmato, via Emilia Pavese 22/24, istanza presentata tramite portale regionale "IPPC-AIA", assunta al protocollo della SAC dell'Arpae di Piacenza n. PGPC/2017/9102 del 26/07/2017, ed inerente ad interventi finalizzati al miglioramento della logistica dell'installazione mediante la creazione di un'area di sosta/attesa per i mezzi impegnati nelle operazioni di carico/scarico;

Richiamato, rispetto all'istanza sopra descritta, lo sviluppo procedimentale intervenuto e di seguito riportato:

- nota di avvio del procedimento e richiesta di valutazioni al Servizio Territoriale dell'Arpae avanzata dalla SAC in data 23/08/2017, con prot.n. 10277;
- nota istruttoria del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza del 25/09/2017, prot.n. 11762, e conseguente richiesta di integrazioni formulata dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni in data 05/10/2017, prot. n. 12293;
- preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, inviato dalla SAC con nota prot.n. PGPC/2018/10256 del 26/06/2018 in quanto non erano state prodotte le integrazioni;
- nota della Ditta del 03/07/2018 (prot. Arpae n. PGPC/2018/10581 del 05/07/2018) in cui si chiede di sospendere l'emissione del provvedimento di diniego in quanto erano state predisposte le integrazioni richieste;
- acquisizione al protocollo di Arpae di Piacenza in data 09/07/2018, prot. n. PGPC/2018/10806, delle integrazioni prodotte dalla Ditta tramite portale IPPC-AIA;
- lettera dell'Arpae di Piacenza del 10/07/2018, prot. n. PGPC/2018/10873, con cui si comunicava che non si sarebbe dato seguito al procedimento avviato per il diniego in quanto erano state prodotte le integrazioni documentali;
- nota del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza del 30/07/2018, prot.n. PGPC/2018/11938, con cui è stato valutato che nulla osta al rilascio della modifica non sostanziale dell'AIA richiesta dalla Ditta;

Rilevato che

- le modifiche richieste riguardano la realizzazione in ampliamento del sedime attualmente interessato dall'installazione, dell'area di sosta/attesa mediante semplice inghiaimento della superficie prevista e riservata ai mezzi che dovranno raggiungere la zona adibita alle operazioni di carico e scarico;
- il nuovo spazio verrà utilizzato solo in situazioni eccezionali e precisamente quando sia la zona silos che il piazzale limitrofo risultano completamente occupati dai mezzi in attesa;

- gli automezzi vengono sempre autorizzati, dal personale addetto, prima dell'ingresso nello stabilimento;

Verificato che le citate modifiche comportano la necessità di aggiornamento del documento "Condizioni dell'AIA" ed, in particolare, il capitolo "C 1.1 Inquadramento ambientale e territoriale" deve essere integrato e riscritto come segue:

"La carta uso reale del suolo tratta dal Servizio Cartografico - Regione Emilia-Romagna mostra che l'azienda sorge su un'area classificata come ZI Zone industriali, confinante con altre zone industriali e con zona S – Seminativi.

Secondo la mappa di tutela ambientale del PTCP e la mappa dei SIC/ZPS della provincia di Piacenza (anno 2004, fonte Regione Emilia Romagna) l'area aziendale non si colloca in prossimità di aree di tutela naturalistica. Non risultano, inoltre, aree demaniali poste nell'area dello stabilimento.

Secondo la mappa di tutela ambientale del PTCP, l'area aziendale non è confinante con zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, né con sorgenti o risorgive; il sito non è inoltre collocato in prossimità di corsi d'acqua.

L'analisi dalla cartografia prevista dal Piano Tutela Acque (PTA) mostra che la zona di Sarmato (PC) si colloca all'interno del "settore B - area di ricarica indiretta della falda"; la mappa di tutela ambientale del PTCP mostra che la zona non presenta aree sensibili: non si evincono, pertanto, particolari prescrizioni per il sito ove ricade la ditta.

Nel territorio comunale di Sarmato è presente il SIC-ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", comprendente l'alveo e i terreni ripariali del Fiume Po e del Torrente Tidone, nonché le ex vasche dello stabilimento Eridania (oggi dismesse). Sulla base della DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS" nonché delle Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi del punto 2.1 "iter procedurale: livelli di approfondimento della Valutazione di Incidenza" secondo cui "[omissis] tutti i Piani, sia generali che di settore, ivi comprese le loro varianti, nonché tutti gli interventi che riguardano aree al cui interno ricadono, interamente o parzialmente, dei Siti Rete Natura 2000, sono soggetti alla Valutazione di Incidenza [omissis]".

Secondo la zonizzazione acustica del Comune di Sarmato (PC), l'azienda ricade in Classe V "Area prevalentemente industriale" con i limiti assoluti pari a 70 dB(A) diurni e a 60 dB(A) notturni con l'applicabilità del criterio differenziale.

Dalla carta del PTCP "gerarchia funzionale della rete stradale" si nota che l'area è solcata da una strada di importanza statale essendo lo stabilimento posto in area distante dai centri abitati. Il sito si trova a poca distanza dalla rete autostradale.

L'accesso all'area avviene dalla S.S. n. 10 via Emilia Pavese. I mezzi stazionano normalmente nel parcheggio antistante l'ingresso dell'installazione. Solo in situazioni eccezionali e precisamente quando sia la zona silos che il piazzale limitrofo risultano completamente occupati, i mezzi in attesa utilizzeranno la nuova area di sosta/attesa ubicata in una porzione in parte catastalmente identificata al mappale 513 del Foglio 14 del Catasto terreni del Comune di Sarmato.

All'interno della stessa area, per una superficie di circa 8,20 mq, è ospitata una cisterna di gasolio ad uso privato aziendale, dotata di distributore mobile, di capacità pari a 9000 l per il rifornimento dei mezzi di trasporto aziendali. L'installazione di tale cisterna è stata autorizzata dal Comune di Sarmato con Atto n. A46/2017 (prot. n. 5419 del 25/07/2017).

La classificazione sismica vigente deriva dall'O.P.C.M. n. 3274/2003; è stata recepita in prima applicazione dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1677/2005 e si basa su 4 zone, con pericolosità sismica decrescente dalla Zona 1 alla 4. Il Comune di Sarmato ricade in zona 4.";

Ritenuto, pertanto, sulla scorta della richiesta formulata dalla ditta Luigi Ferrari S.r.l. e del sopra richiamato parere tecnico del Servizio Territoriale dell'Arpae, che sussistano le condizioni per poter modificare l'allegato "Condizioni dell'A.I.A.";

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n. 99 del 30.12.2015 e n. 114 del 17.11.2017 alla sottoscritta

responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo.

Visto inoltre il Regolamento dell'Arpae per il decentramento amministrativo revisionato, da ultimo, con Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 19/06/2017.

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare l'allegato "Condizioni dell'A.I.A." alla determina n. 1970 del 02/10/2012, rilasciata come rinnovo dell'AIA stessa, alla ditta Ditta LUIGI FERRARI S.R.L. ("Gestore"), avente sede legale in Sarmato (PC) Via Emilia Pavese n. 22/24 (P.IVA 00691500151), sostituendo il paragrafo "**C 1.1 Inquadramento ambientale e territoriale**" con il testo seguente:

"C 1.1 Inquadramento ambientale e territoriale

La carta uso reale del suolo tratta dal Servizio Cartografico - Regione Emilia-Romagna mostra che l'azienda sorge su un'area classificata come ZI Zone industriali, confinante con altre zone industriali e con zona S – Seminativi.

Secondo la mappa di tutela ambientale del PTCP e la mappa dei SIC/ZPS della provincia di Piacenza (anno 2004, fonte Regione Emilia Romagna) l'area aziendale non si colloca in prossimità di aree di tutela naturalistica. Non risultano, inoltre, aree demaniali poste nell'area dello stabilimento.

Secondo la mappa di tutela ambientale del PTCP, l'area aziendale non è confinante con zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, né con sorgenti o risorgive; il sito non è inoltre collocato in prossimità di corsi d'acqua.

L'analisi dalla cartografia prevista dal Piano Tutela Acque (PTA) mostra che la zona di Sarmato (PC) si colloca all'interno del "settore B - area di ricarica indiretta della falda"; la mappa di tutela ambientale del PTCP mostra che la zona non presenta aree sensibili: non si evincono, pertanto, particolari prescrizioni per il sito ove ricade la ditta.

Nel territorio comunale di Sarmato è presente il SIC-ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", comprendente l'alveo e i terreni ripariali del Fiume Po e del Torrente Tidone, nonché le ex vasche dello stabilimento Eridania (oggi dismesse). Sulla base della DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS" nonché delle Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi del punto 2.1 "iter procedurale: livelli di approfondimento della Valutazione di Incidenza" secondo cui "[omissis] tutti i Piani, sia generali che di settore, ivi comprese le loro varianti, nonché tutti gli interventi che riguardano aree al cui interno ricadono, interamente o parzialmente, dei Siti Rete Natura 2000, sono soggetti alla Valutazione di Incidenza [omissis]".

Secondo la zonizzazione acustica del Comune di Sarmato (PC), l'azienda ricade in Classe V "Area prevalentemente industriale" con i limiti assoluti pari a 70 dB(A) diurni e a 60 dB(A) notturni con l'applicabilità del criterio differenziale.

Dalla carta del PTCP "gerarchia funzionale della rete stradale" si nota che l'area è solcata da una strada di importanza statale essendo lo stabilimento posto in area distante dai centri abitati. Il sito si trova a poca distanza dalla rete autostradale.

L'accesso all'area avviene dalla S.S. n. 10 via Emilia Pavese. I mezzi stazionano normalmente nel parcheggio antistante l'ingresso dell'installazione. Solo in situazioni eccezionali e precisamente quando sia la zona silos che il piazzale limitrofo risultano completamente occupati, i mezzi in attesa utilizzeranno la nuova area di sosta/attesa ubicata in una porzione di quella catastalmente identificata al mappale 513 del Foglio 14 del Catasto terreni del Comune di Sarmato.

All'interno della stessa area, per una superficie di circa 8,20 mq, è ospitata una cisterna di gasolio ad uso privato aziendale, dotata di distributore mobile, di capacità pari a 9000 l per il rifornimento dei mezzi di trasporto aziendali. L'installazione di tale cisterna è stata autorizzata dal Comune di Sarmato con Atto n. A46/2017 (prot. n. 5419 del 25/07/2017).

La classificazione sismica vigente deriva dall'O.P.C.M. n. 3274/2003; è stata recepita in prima applicazione dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1677/2005 e si basa su 4 zone, con pericolosità sismica decrescente dalla Zona 1 alla 4. Il Comune di Sarmato ricade in zona 4.”;

2. di confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente determinazione, quanto già disposto nell'atto di rinnovo dell'AIA di cui alla D.D. n. 1970 del 02/10/2012 e successive modifiche in premessa richiamate;
3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
4. di trasmettere il presente atto all'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica di Piacenza, al Gruppo Carabinieri Forestale Piacenza, al Comune di Sarmato e al Suap dello stesso Comune per l'inoltro alla Ditta.

**SOTTOSCRITTO PER LA DIRIGENTE
ETTORE NICCOLI
CON FIRMA DIGITALE**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.